

LA FUSIONE


GLI ASPETTI CONTABILI

LA FUSIONE: LE FORME


Art. 2501 c.c.

La fusione può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante l'incorporazione di una o più altre.

- PER UNIONE (propriamente detta o fusione perfetta):



- PER INCORPORAZIONE (fusione impropria o per assorbimento):



LA FUSIONE: LE MOTIVAZIONI

- LE MOTIVAZIONI ECONOMICHE

Integrazione orizzontale (tra aziende appartenenti allo stesso settore di attività).

Integrazione verticale (tra aziende appartenenti a settori concatenati).

- LE MOTIVAZIONI DI EFFICIENZA

Efficienza interna (economie di scala).

Efficienza esterna (mercati, concorrenza, rete distributiva, etc.).

LA FUSIONE: LA PROCEDURA

CODICE CIVILE: Articoli dal 2501 al 2505 quater.

- REDAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI DI:
 - a) Progetto di fusione
 - b) Situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione
 - c) Relazione dell'organo amministrativo
- REDAZIONE DA PARTE DI UNO O PIU' ESPERTI INDIPENDENTI DI UNA RELAZIONE DI CONGRUITA' DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE.

LA FUSIONE: LA PROCEDURA (continua)

- DEPOSITO DEI DOCUMENTI
- DECISIONE IN ORDINE ALLA FUSIONE
- ATTUAZIONE DELLA FUSIONE

LA FUSIONE: BILANCI E DOCUMENTI CONTABILI

- I DOCUMENTI CONTABILI DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE SONO:
 - 1) Situazione Patrimoniale art. 2501 quater c.c.
 - 2) Documenti contabili ed extra contabili per la determinazione del rapporto di cambio.
 - 3) Bilanci e situazioni contabili di chiusura della società incorporata o fusa.
 - 4) Primo bilancio di esercizio successivo alla fusione (di apertura).

LA FUSIONE: BILANCI E DOCUMENTI CONTABILI (continua)

1) SITUAZIONE PATRIMONIALE

E' un bilancio straordinario di fusione.

Serve per i soci che devono deliberare la fusione.

Serve per apprezzare la convenienza dell'operazione.

Serve per apprezzare la congruità del rapporto di cambio.

Dovrebbe essere fatta con forme e criteri omogenei (anche se non è obbligatorio).

Le valutazioni devono essere attuate con criteri di fusione (non di funzionamento o di liquidazione).

Non dovrebbe essere considerato l'avviamento se non per quantificare il valore economico delle società che debbono fondersi.

Non interessano tanto i valori assoluti evidenziati dalle SP, ma i valori dei capitali netti delle società che si fondono.

LA FUSIONE: DEFINIZIONI DI RAPPORTO DI FUSIONE E RAPPORTO DI CAMBIO

- **RAPPORTO DI FUSIONE:**

Rappresenta il peso che i soci delle società che si fondono avranno nel capitale sociale della nuova società.

- **RAPPORTO DI CAMBIO:**

Indica quante azioni della nuova società o della incorporante riceveranno i possessori di vecchie azioni.

LA FUSIONE: DEFINIZIONI DI RAPPORTO DI FUSIONE E RAPPORTO DI CAMBIO (continua -1)

- **RAPPORTO DI FUSIONE:**

Valore assegnato alle società che si fondono

Valore assegnato alla nuova società

- **RAPPORTO DI CAMBIO:**

N° di vecchie azioni delle società che si fondono

N° di nuove azioni assegnate alle società che si fondono

Il denominatore è dato da:

Valore assegnato alle società che si fondono

Valore nominale delle azioni di X

LA FUSIONE: DEFINIZIONI DI RAPPORTO DI CAMBIO E RAPPORTO DI FUSIONE (continua -2)

- In caso di INCORPORAZIONE, per il calcolo del rapporto di cambio, si possono impiegare le seguenti formule:

$$\text{Rapporto tra azioni: } RA = \frac{\text{N}^\circ \text{ azioni Incorporante}}{\text{N}^\circ \text{ azioni Incorporata}}$$

$$\text{Rapporto di fusione: } RF = \frac{\text{Patrimonio Incorporante}}{\text{Patrimonio Incorporata}}$$

$$\text{RAPPORTO DI CAMBIO: } RC = \frac{\text{Rapporto tra azioni (RA)}}{\text{Rapporto di fusione (RF)}}$$

LA FUSIONE: LE DIFFERENZE DI FUSIONE

Avanzi e disavanzi di fusione

- **DIFFERENZE DA CONCAMBIO:**

Si originano da fusione di soggetti non legati da rapporti di partecipazione.

Rappresentano la differenza tra il valore dell'aumento del capitale sociale della società incorporante (a) e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza di soci terzi (b)

DISAVANZO —————▶ SE (a) E' MAGGIORE DI (b)

AVANZO —————▶ SE (a) E' MINORE DI (b)

LA FUSIONE: LE DIFFERENZE DI FUSIONE

Avanzi e disavanzi di fusione (continua -1)

- **DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO:**

Si originano da fusione di soggetti legati da rapporti di partecipazione.

Rappresentano la differenza tra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della incorporante (a) e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza della incorporante (b).

DISAVANZO \longrightarrow SE (a) E' MAGGIORE DI (b)

AVANZO \longrightarrow SE (a) E' MINORE DI (b)

LA FUSIONE: LE DIFFERENZE DI FUSIONE

Avanzi e disavanzi di fusione (continua -2)

Ad esempio, il caso più semplice e ricorrente è quello di una società incorporante che è socia al 100% della incorporata. In questo caso non vi è concambio e non vi sono differenze da concambio.

Quando la partecipazione della incorporata è inferiore al 100%, il concambio avviene solo per le partecipazioni in possesso dei soci diversi dall'incorporante.

In questa ipotesi si avranno contemporaneamente:

- Un avanzo o un disavanzo da annullamento, in relazione alla partecipazione dell'incorporante che viene annullata.
- Un avanzo o un disavanzo da concambio per la differenza tra l'aumento di capitale sociale attribuito agli altri soci e la quota del patrimonio netto contabile della società fusa di loro pertinenza.

LA FUSIONE: DIFFERENZE DI FUSIONE

Avanzi e disavanzi di fusione (continua -3)

- **ARTICOLO 2504 BIS C.C., COMMA 4**

“Se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n° 6 dell'art. 2426, (*valore economicamente recuperabile -ndr-*) ad avviamento.”

La legge non dice altro. Ma si ritiene che la porzione che non può essere assorbita dai valori correnti o che non abbia una origine economica corrispondente va portata a riduzione del patrimonio netto post fusione o imputata a conto economico.

“Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.”